DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1973

che reca aumento autonomo delle importazioni nella Comunità dei tessili di cotone oggetto di un accordo concluso tra la Comunità e Taiwan

(73/98/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, relativo all'instaurazione di una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare l'articolo 11,

visto il regolamento (CEE) n. 1471/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che stabilisce una procedura comune per l'aumento autonomo delle importazioni nella Comunità dei prodotti sottoposti a misure di autolimitazione da parte dei paesi esportatori [2],

considerando che la Comunità ha concluso con Taiwan [3] un accordo sul commercio dei tessili di cotone la cui validità va oltre il 1° gennaio 1973, data alla quale è divenuta effettiva l'adesione dei nuovi membri alla Comunità;

considerando che dalla stessa data l'accordo si applica alla Comunità ampliata; che i massimali quantitativi all'importazione nella Comunità ivi stabiliti sono stati convenuti in relazione al mercato dei sei Stati membri che costituivano la Comunità all'epoca dei negoziati; che pertanto, per evitare perturbazioni nelle correnti commerciali tradizionali, è opportuno adeguare tali massimali alle esigenze della Comunità ampliata; che a tal fine è opportuno permettere che fino alla data di scadenza dell'accordo in questione vengano importati nella Comunità ampliata quantitativi superiori a quelli stabiliti dall'accordo stesso, fissabili sulla base delle correnti commerciali tradizionali esistenti tra i nuovi Stati membri ed il paese terzo esportatore;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i contingenti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

I massimali quantitativi previsti nell'accordo sul commercio dei tessili concluso tra la Comunità economica europea e Taiwan in data 20 aprile 1971 e valido sino al 30 settembre 1973, sono aumentati in via autonoma, nella misura indicata qui di seguito, dal 1° gennaio 1973 alla data di scadenza dell'accordo medesimo:

(quantitativi in tonnellate metriche)

	Gruppo I tessuti di cotone, greggi o candeggiati, mercerizzati o no	Gruppo II Altri tessuti di cotone, manufatti confezionati o manufatti vari di cotone
	da 9 230 a 10 010	da 2 215 a 2 350
di cui: — destinati al mercato interno	3 230 a 4 010	
— destinati alla riesportazione	6 000 a 6 000	

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1973.

Per la Commissione
Il Presidente
François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 27. 7. 1970, pag. 41.
(3) GU n. L 43 del 22. 2. 1971, pag. 1.